



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 27 DEL 12/01/2021

Il Direttore Generale
su proposta della struttura aziendale
U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e trasporti sanitari

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Attività sanitarie di Cure Intermedie di cui D.7 - Setting 2 - Proroga del rapporto convenzionale con l'Istituto Madre della Divina Provvidenza per n. 2 moduli aggiuntivi di 8 posti letto ciascuno per il periodo 1 gennaio-28 febbraio 2021

Responsabile della struttura proponente: Lucaroni Elisabetta

Responsabile del procedimento: Lucaroni Elisabetta

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera di pari oggetto con num. Provv. 34

Hash .pdf (SHA256):

25c2b079f6a9f59775511bd3c1f6fa765c43779c60363c58ce4f6f974cdc47e8

Hash .p7m (SHA256):

e0ed4f0d69c4aea4b2600854ffc17722bbb1c38d75d46b251f6de6838f798237



**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. STRUTTURE PUBBLICHE, PRIVATE ACCREDITATE E
TRASPORTI SANITARI**

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;

RICHIAMATA la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale" e s.m.i.;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale del 4 Gennaio 2016, n. 2, recante "Disposizioni iniziali del Direttore e conferma di attribuzione deleghe" con la quale sono stati confermati tutti gli incarichi in essere nelle tre Aziende Sanitarie soppresse dal 31 dicembre 2015 ed il relativo sistema di deleghe;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale del 22 Luglio 2016, n. 872, recante "Approvazione schema dello Statuto dell'Azienda USL Toscana Sud Est";

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale del 22 Luglio 2016, n. 873, recante "Approvazione schema di Organizzazione dell'Azienda USL Toscana Sud Est";

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale del 22 luglio 2020, n. 794, recante "Attivazione nuova organizzazione dei Dipartimenti Amministrativi e Tecnici e dello Staff della Direzione Aziendale", con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di macrostruttura e di struttura complessa, tra i quali figura anche l'attribuzione alla Dr.ssa Elisabetta Lucaroni dell'incarico di direzione della U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e trasporti sanitari;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e s.m.i., ed in particolare l'art. 8 bis comma 1, in virtù del quale le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies, secondo il quale la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale;



RICHIAMATA a Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, recante “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare l’art. 76 “Erogazione delle prestazioni da parte di strutture private”, comma 2, il quale prevede che l’Azienda Unità Sanitaria Locale procede alla definizione degli appositi rapporti di cui all’art. 8 quinquies comma 2 del decreto delegato, al perfezionamento del rapporto si provvede a seguito di negoziazione effettuata, sulla base di volumi prefissati di prestazioni, in riferimento a tariffe determinate dalla Giunta Regionale;

RICHIAMATA la Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, recante “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO Regolamento 16 settembre 2020, DPGR n. 90/R “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale 17 aprile 2020, n. 5505 “Assistenza a bassa intensità definita dal Percorso Covid 19 Low Care – Cure Intermedie”, con il quale si prevede che possono essere individuate per le attività di cure intermedie, in via transitoria, anche strutture in possesso di autorizzazione sanitaria per una tipologia di attività differente, ma in grado di soddisfare i requisiti organizzativi e strutturali previsti per le cure intermedie D6 o D7 ed essere ubicate all’interno di una struttura che ospita altre attività sanitarie in un padiglione/area separata dalle restanti aree no COVID e con modalità organizzative distinte e personale dedicato o in una struttura fisicamente indipendente;

RICHIAMATA la Deliberazione Giunta regionale 7 agosto 2017, n. 909 “Indirizzi regionali per l'organizzazione dei setting assistenziali di cure intermedie residenziali in fase di dimissione ospedaliera”, con la quale si emanano nuove indicazioni per assicurare un'omogenea organizzazione a livello regionale del sistema di cure intermedie, prevedendo due distinte tipologie di offerta, denominate rispettivamente: setting di “*low care*”, rappresentato dalle strutture residenziali normate nella sezione D.6 dell'allegato A del Regolamento n. 90/R, e un setting di “*residenzialità sanitaria intermedia*”, rappresentato dalle strutture residenziali normate nella sezione D.7 dell'allegato A del medesimo Regolamento n. 90/R, prevedendo per ciascun setting assistenziale il relativo sistema tariffario, pari a € 132/die per D.7;

DATO ATTO che la citata Deliberazione Giunta regionale 7 agosto 2017, n. 909, in merito alla questione dell'erogazione dei farmaci prevede che è garantito “*l'approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei farmaci prescritti dal medico curante, adottando la modalità di erogazione diretta da*



parte del servizio farmaceutico aziendale che ne assicura la consegna secondo gli accordi tra l'Azienda UsI competente e la struttura, senza oneri a carico della stessa”;

RICHIAMATA la Deliberazione Giunta regionale 29 giugno 2020, n. 818 “Setting di cure intermedie residenziali: indicazioni alle aziende sanitarie”, con la quale, a seguito dell’analisi delle necessità emergenti correlate all’evolversi della situazione epidemiologica determinata dalla pandemia COVID 19, si definisce il parametro di 0,4 posti letto ogni 1000 residenti come riferimento, a livello di ciascuna Area Vasta, per la dotazione di posti letto di cure intermedie, chiedendo alle Aziende sanitarie toscane di potenziare e rinforzare detti modelli organizzativi, che hanno rappresentato una modalità di risposta valida e appropriata ai bisogni di cura e assistenza durante la fase COVID 19, precisando che solo i setting assistenziali 1 e 2 concorrono alla soddisfazione del parametro (*non concorrono alla soddisfazione del parametro i posti letto di cui setting 3, pur previsti dall’atto di programmazione regionale*);

DATO ATTO che il medesimo atto di programmazione regionale assegna apposito finanziamento alle Aziende USL per coprire i maggiori costi gravanti sull'esercizio 2020 a seguito dell'attivazione dei nuovi posti letto di cure intermedie, sia in strutture di proprietà che in strutture private convenzionate, per il quale siamo in attesa di rinnovo per l’anno 2021;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 963 del 4 settembre 2020 “Approvazione Piano di Azione Covid-19 - Fase”, con la quale, nell’ambito della sezione dedicata al Dipartimento del Territorio, l’Istituto di Agazzi, con n. 16 posti letto di setting 2 (D.7), è individuato quale struttura privata accreditata che concorre al soddisfacimento del parametro di 0,4 posti letto di cure intermedie ogni 1000 residenti previsti dalla citata normativa regionale;

PRESO ATTO che il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda, nelle persone dell’Ing. Ugo Carlo Schiavoni e della Dr.ssa Elena De Sanctis, ha verificato, in attuazione del citato Decreto 17 aprile 2020, n. 5505, che gli spazi messi a disposizione dall’Istituto Privato di Riabilitazione "Madre della Divina Provvidenza" per le attività di cure intermedie, già in possesso di autorizzazione sanitaria nonché accreditamento istituzionale per tipologie di attività differenti, è in grado di soddisfare i requisiti previsti per l'erogazione di prestazioni di cui D7 “*strutture residenziali extraospedaliere a bassa complessità assistenziale (cure intermedie)*”, come declinate dal recente Regolamento attuativo della Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, di cui DPGR n. 85/R, sostituito dal DPGR n. 90/2020, come risulta da apposito verbale di sopralluogo del 18 agosto 2020, disponibile in atti al fascicolo istruttorio;



RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 961 del 4 settembre 2020, recante “Accordo contrattuale integrativo tra Ausl Toscana Sud Est e Ente Morale Provincia della Presentazione di Maria Santissima dei Passionisti, denominato "Cure intermedie residenziali Setting 2 - Residenzialità Sanitaria Intermedia, valido per il periodo 15 settembre 2020-31 dicembre 2020 – Adozione schema”, successivamente sottoscritto, per la messa a disposizione di n. 16 posti letto di cui D7 “*strutture residenziali extraospedaliere a bassa complessità assistenziale (cure intermedie)*”;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1302 del 17 novembre 2020 “Attività sanitarie di Cure Intermedie di cui D.7 - Setting 2 – Adozione del rinnovo per l'anno 2021 del rapporto contrattuale con l'Istituto Privato di Riabilitazione Madre della Divina Provvidenza e incremento dotazione posti letto nel periodo 16 novembre-31 dicembre 2020”, con la quale sono stati convenzionati n. 16 posti letto per l'intero anno 2021 da destinare a residenzialità extraospedaliera a bassa complessità assistenziale per pazienti COVID 19 e NO COVID 19, facenti parte della dotazione di posti letto necessari per la soddisfazione dei parametri previsti dalla programmazione regionale, e n. 16 posti letto fino al 31 dicembre 2020, destinati esclusivamente a pazienti affetti da COVID 19, visto l'incremento della curva epidemiologica del contagio;

DATO ATTO che l'Istituto Privato di Riabilitazione “Madre della Divina Provvidenza” ha prontamente integrato la relazione predisposta dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda del 18 agosto 2020, con ulteriore documentazione trasmessa in data 17 novembre 2020 e disponibile in atti, con cui si modificano i percorsi di accesso, i percorsi di pulito/sporco, la destinazione d'uso dei locali, tenuto conto dell'attivazione di ulteriori n. 16 posti letto destinati all'accoglienza di pazienti COVID 19;

VISTA la nota di posta elettronica del 18 dicembre 2020, disponibile in atti al fascicolo istruttorio, con la quale il Direttore Zona-Distretto Aretina, Viterbina, Casentino afferma che stante l'attuale coda epidemica che sta investendo alcune delle RSA più grandi dell'ambito distrettuale, si può ipotizzare una proroga del rapporto convenzionale con l'Istituto di Agazzi per i n. 16 posti letto aggiuntivi di assistenza extraospedaliera a bassa complessità assistenziale di cui D.7;

DATO ATTO che per pazienti affetti da COVID 19 nei posti letto convenzionati sopra richiamati le condizioni contrattuali sono quelle definite con nota del Direttore Zona-Distretto Aretina, Viterbina, Casentino, Protocollo n. 211400 del 9 ottobre 2020, disponibile in atti, di cui si riporta di seguito una sintesi:

- previsione di n. 9 ore settimanali del Medico specialista dell'Istituto (anziché n. 3 h per sei giorni fino a n. 20 posti letto, previsto dal requisito di autorizzazione D.7.15), data la presa in carico dei pazienti nel modulo SARS-COV-2 positivi da parte di USCA;



- gestione della tariffa contrattuale desunta da DGRT 909/2017 di € 132/die con il criterio del “*vuoto per pieno*”, per singolo modulo di n. 8 posti letto, all’atto d’ingresso del primo paziente COVID 19, al fine di assicurare il massimo contenimento del contagio all’interno del modulo;
- rimborso spese sostenute e certificate per dispositivi di protezione individuale utilizzati all’interno dei singoli moduli di cure intermedie, in base ad apposita rendicontazione mensile e relativa fatturazione;
- rimborso spese sostenute e certificate per materiale monouso per pasti utilizzato all’interno dei singoli moduli di cure intermedie, in base ad apposita rendicontazione mensile e relativa fatturazione;

DATO ATTO che, il costo previsto per il periodo 1 gennaio 2021-28 febbraio 2021 per n. 2 Moduli di n. 8 posti letto ciascuno di cure intermedie di cui D.7 aggiuntivi, ammonta a € 124.608, oltre rimborso spese stimabili in 10% del valore indicato, per un importo complessivo presunto pari a € 137.068;

VISTA la nota a firma digitale del Direttore Generale del 2 ottobre 2020 Prot. n. 203730, inoltrata alla Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, disponibile in atti al fascicolo istruttorio, con la quale si richiede la rivalutazione del sistema tariffario di cui alla DGRT 909/2017, che tenga conto dei maggiori costi che derivano dalla presa in carico in setting di cure intermedie di pazienti affetti da COVID 19 e si comunica che, nel frattempo, l’Azienda Usl Tse si trova costretta ad applicare il sistema tariffario vigente con il criterio del “*vuoto per pieno*” per ogni Modulo di n. 8 posti letto all’atto di ingresso di un paziente affetto da COVID 19, per garantire la dovuta sicurezza all’interno del modulo;

DATO ATTO infine che con Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 sono stati prorogati i termini dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 gennaio 2021, ponendo le amministrazioni sanitarie nella necessità di adottare tutti quei provvedimenti che possono contribuire a realizzare una rete di protezione e contenimento del contagio, come il presente atto, volto ad assicurare il potenziamento delle cure intermedie, attivabili anche per la presa in carico di pazienti affetti da COVID 19, che necessitano di percorsi assistenziali diversificati per ridurre al minimo la possibilità di contatti e di contagio;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

1. di prorogare dal 1 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 il rapporto convenzionale con l’Istituto Privato di Riabilitazione Madre della Divina Provvidenza attivato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1302 del



- 17 novembre 2020 per n. 2 Moduli aggiuntivi di n. 8 posti letto ciascuno di Cure intermedie di cui D.7 COVID 19, da remunerare in base alle condizioni organizzative ed economiche definite dalla missiva Protocollo n. 211400 del 9 ottobre 2020 e richiamate in premessa, desumendo il finanziamento del relativo costo, pari a € 124.608, oltre rimborso spese sostenute e certificate per dispositivi di protezione individuale e per materiale monouso per pasti, dalle risorse stanziare dall'eventuale rinnovo per l'annualità 2021 della DGRT 818/2020;
2. di prevedere che i costi relativi al rinnovo di cui al presente atto, pari a complessivi € 124.608, oltre rimborso spese sostenute e certificate, con una previsione del 10% del valore indicato, saranno registrati al conto economico del bilancio di previsione relativo all'anno 2021, n. 80200955 "Cure intermedie da privato accreditato", ove la necessaria disponibilità sarà prevista in attuazione del presente atto;
 3. di dare atto che eventuali prestazioni erogate dalle Strutture convenzionate di cui al presente atto in favore di utenti provenienti da ambiti territoriali di altre aziende sanitarie, toscane ed extra-regionali, sono oggetto di fatturazione diretta da parte delle medesime nei confronti dell'azienda sanitaria di provenienza dell'assistito, che avrà provveduto a rilasciare apposita autorizzazione alla presa in carico dell'assistito nella struttura dell'Istituto;
 4. di trasmettere il presente atto alla Struttura interessata per la dovuta informativa;
 5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 42 comma 4, della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i, al fine di consentire la prosecuzione delle attività oggetto del presente atto e la loro conseguente remunerazione, senza soluzione di continuità;
 6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Elisabetta Lucaroni, Direttore della U.O.C. Strutture Pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari;

Il Direttore U.O.C. Strutture pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari
(Dr.ssa Elisabetta Lucaroni)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 Febbraio 1982 n. 421" ed in particolare gli articoli 3 e 3-bis che disciplinano la nomina dei Direttori Generali delle Aziende USL, delle Aziende ospedaliere e degli Enti del SSR;



VISTA la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in particolare l’articolo 37 che disciplina la nomina ed il rapporto di lavoro del Direttore Generale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;

VISTA la Legge Regionale Toscana 28 Dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”, che introduce modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare: l’art. 83, comma 2 e 3, secondo cui “Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di Grosseto, USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12 di Viareggio sono soppresse alla data del 31 dicembre 2015. Le aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, tra cui l’Azienda USL Toscana Sud Est, a decorrere dal 1 Gennaio 2016, subentrano con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende unità sanitarie locali soppresse, comprese nell’ambito territoriale di competenza”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 35 del 8 Marzo 2019 con cui si nomina il Dr. Antonio D’Urso nell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Sud Est;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Dirigente della U.O.C. Privato accreditato e trasporti sanitari, avente ad oggetto “*Attività sanitarie di Cure Intermedie di cui D.7 – Setting 2 – Proroga del rapporto convenzionale con l’Istituto Madre della Divina Provvidenza per n. 2 moduli aggiuntivi di 8 posti letto ciascuno per il periodo 1 gennaio-28 febbraio 2021*”;

PRESO ATTO dell’attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

A. di far propria la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto:

1. di prorogare dal 1 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 il rapporto convenzionale con l’Istituto Privato di Riabilitazione Madre della Divina Provvidenza attivato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1302 del 17 novembre 2020 per n. 2 Moduli aggiuntivi di n. 8 posti letto ciascuno di Cure intermedie di cui D.7



COVID 19, da remunerare in base alle condizioni organizzative ed economiche definite dalla missiva Protocollo n. 211400 del 9 ottobre 2020 e richiamate in premessa, desumendo il finanziamento del relativo costo, pari a € 124.608, oltre rimborso spese sostenute e certificate per dispositivi di protezione individuale e per materiale monouso per pasti, dalle risorse stanziare dall'eventuale rinnovo per l'annualità 2021 della DGRT 818/2020;

2. di prevedere che i costi relativi al rinnovo di cui al presente atto, pari a complessivi € 124.608, oltre rimborso spese sostenute e certificate, con una previsione del 10% del valore indicato, saranno registrati al conto economico del bilancio di previsione relativo all'anno 2021, n. 80200955 "Cure intermedie da privato accreditato", ove la necessaria disponibilità sarà prevista in attuazione del presente atto;
3. di dare atto che eventuali prestazioni erogate dalle Strutture convenzionate di cui al presente atto in favore di utenti provenienti da ambiti territoriali di altre aziende sanitarie, toscane ed extra-regionali, sono oggetto di fatturazione diretta da parte delle medesime nei confronti dell'azienda sanitaria di provenienza dell'assistito, che avrà provveduto a rilasciare apposita autorizzazione alla presa in carico dell'assistito nella struttura dell'Istituto;
4. di trasmettere il presente atto alla Struttura interessata per la dovuta informativa;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 42 comma 4, della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i, al fine di consentire la prosecuzione delle attività oggetto del presente atto e la loro conseguente remunerazione, senza soluzione di continuità;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Elisabetta Lucaroni, Direttore della U.O.C. Strutture Pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari;

B. di incaricare la U.O.C. Affari Generali di:

1. provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, consultabile sul sito WEB istituzionale;
2. trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..

Il Direttore Generale
(Dott. Antonio D'Urso)